



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2013 (06.06)
(OR. en)**

10462/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0168 (NLE)**

ENV	499
COMER	138
MI	499
ONU	58

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	31 maggio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 325 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 325 final



Bruxelles, 31.5.2013
COM(2013) 325 final

2013/0168 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul
mercurio**

RELAZIONE

Il mercurio e la maggior parte dei suoi componenti sono estremamente tossici per le persone, gli ecosistemi nonché la fauna e la flora. Dal 2003¹ questo elemento chimico è stato pertanto riconosciuto sostanza di interesse significativo dal programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e a livello unionale è soggetto a un insieme esaustivo di misure di controllo nell'ambito della strategia comunitaria sul mercurio (nel prosieguo, "la strategia") adottata nel 2005².

Sulla base dell'approccio pratico definito dalla strategia, dal 2005 l'UE ha chiesto di negoziare sotto l'egida nell'UNEP uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio. Il mercurio è persistente e le sue emissioni nell'aria sono soggette a propagazione atmosferica di ampio raggio, a depositi a livello planetario e ad accumulo nella catena alimentare, in particolare nel pesce. Le misure circoscritte alla zona geografica della sola UE sono quindi insufficienti per affrontare la questione mondiale del mercurio.

La posizione generale concordata dell'UE (conclusioni del Consiglio di dicembre 2008) invoca uno strumento di ampia portata, comprensivo di azioni volte a ridurre l'approvvigionamento di mercurio, ridurre la domanda di mercurio nei prodotti e nei processi, ridurre gli scambi internazionali di mercurio, ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera, realizzare una gestione dei rifiuti contenenti mercurio compatibile con l'ambiente, trovare soluzioni ecocompatibili per lo stoccaggio del mercurio, affrontare la problematica della bonifica dei siti contaminati esistenti e consolidare le conoscenze. Nelle sue conclusioni di giugno 2012 il Consiglio ha sottolineato quanto sia importante proseguire una partecipazione attiva nei negoziati relativi a tutti gli elementi della futura convenzione mondiale sul mercurio.

Con decisione 25/5 del consiglio direttivo, nel febbraio 2009 l'UNEP ha istituito un comitato negoziale intergovernativo (*Intergovernmental Negotiating Committee, INC*), cui ha conferito un mandato di ampiezza analoga per uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio.

Sulla base di tale mandato, il comitato si è riunito cinque volte: INC-1 a Stoccolma in giugno 2010, INC-2 nella città di Chiba, Giappone, in gennaio 2011, INC-3 a Nairobi, Kenya, in novembre 2011, INC-4 dal 27 giugno al 2 luglio 2012 a Punta del Este, Uruguay, e infine INC-5 a Ginevra dal 13 al 18 gennaio 2013.

Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'UE e per quanto attiene a materie che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Unione e rispetto alle quali quest'ultima ha adottato norme, a partecipare ai negoziati relativi a uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio, con la consulenza di uno speciale comitato di rappresentanti degli Stati membri, in accordo con le direttive di negoziato stabilite nell'allegato dell'autorizzazione in questione.

L'INC-5 si è chiuso come previsto concordando il testo di uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale volto ad affrontare la questione del mercurio, la convenzione di Minamata sul mercurio, adempiendo così il mandato conferito dalla decisione GC 25/5 dell'UNEP intesa a concludere il processo di negoziato entro la 27^a sessione ordinaria del consiglio direttivo dell'UNEP (Nairobi, 18-22 febbraio 2013).

¹ Decisione 23/9 del consiglio di amministrazione dell'UNEP.

² COM(2005)20 definitivo, del 28.1.2005; rivista da COM(2010)723 definitivo del 7.12.2010.

L'Unione ha svolto un ruolo propulsore nella condotta del processo negoziale e ha partecipato attivamente al risultato entro i limiti delle direttive di negoziato conferite alla Commissione.

La 27^a sessione del consiglio direttivo dell'UNEP ha accolto favorevolmente la conclusione del processo negoziale e ha incaricato il direttore esecutivo di convocare una conferenza dei plenipotenziari al fine di adottare la convenzione e aprirla alla firma.

La nuova convenzione sul mercurio sarà aperta alla firma in occasione della conferenza diplomatica che si terrà a Kumamoto (Giappone), dal 7 all'11 ottobre 2013. Sarà denominata "Convenzione di Minamata sul mercurio", dal nome della città nei pressi di Kumamoto, dove negli anni '50 si verificò il peggior episodio di inquinamento da mercurio.

Il contenuto della convenzione sul mercurio è in linea con la posizione generale dell'UE, adottata dal Consiglio nel 2008 e confermata nel 2012.

Alla luce di quanto esposto, è opportuno che un rappresentante dell'Unione europea firmi la convenzione di Minamata sul mercurio, con riserva di successiva conclusione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercurio e i suoi composti sono altamente tossici per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali ed è soggetto alla normativa dell'UE intesa a tutelare la salute umana e l'ambiente.
- (2) Nel 2009 il consiglio direttivo del programma per l'ambiente delle Nazioni unite (UNEP) ha chiesto al direttore esecutivo di convocare un comitato negoziale intergovernativo con l'incarico di preparare uno strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio, con l'obiettivo di ultimare i lavori prima della ventisettesima sessione ordinaria del consiglio direttivo nel 2013.
- (3) In dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell'UE, per quanto attiene a materie che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Unione e rispetto alle quali quest'ultima ha adottato norme, a partecipare ai negoziati relativi a uno strumento giuridicamente vincolante sul mercurio, in accordo con le direttive di negoziato stabilite nell'allegato dell'autorizzazione in questione.
- (4) Il processo negoziale è stato portato a termine con esito positivo, come previsto inizialmente, durante la quinta sessione del comitato negoziale intergovernativo che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 18 gennaio 2013.
- (5) L'Unione ha svolto un ruolo propulsore nella condotta del processo negoziale e ha partecipato attivamente al risultato entro i limiti delle direttive di negoziato conferite alla Commissione.
- (6) Il Consiglio, in occasione della sua 3233^a sessione del 21 marzo 2013, ha espresso soddisfazione per l'esito del processo negoziale.
- (7) Lo strumento giuridicamente vincolante di portata mondiale sul mercurio sarà aperto alla firma presso la conferenza diplomatica di Kumamoto (Giappone) dal 7 all'11 ottobre 2013, quale convenzione di Minamata sul mercurio.
- (8) È opportuno pertanto che la convenzione sia firmata a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione di Minamata sul mercurio è approvata a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo della convenzione da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma della convenzione, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dal negoziatore della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

(Testo della convenzione di Minamata sul mercurio)